

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI PIANO, DEI
SERVIZI E DEI PROGETTI DALL'AMBITO DISTRETTUALE DI CARATE BRIANZA
(Approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 30.1.2012)**

L'anno 2013 il giorno ____ del mese di _____ negli uffici del Comune di Biassono tra le Amministrazioni Comunali di:

- Albiate nella persona del _____ domiciliato per la carica in Albiate via Salvadori 1,
- Besana in Brianza, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Besana in Brianza via Roma 1,
- Biassono, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Biassono via San Martino 9,
- Briosco, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Briosco via Roma 4,
- Carate Brianza, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Carate Brianza piazza Battisti 1,
- Lissone, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Lissone via Gramsci 21,
- Macherio, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Macherio via Visconti di Modrone 39,
- Renate, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Renate via Dante 2,
- Sovico, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Sovico piazza Riva 10,
- Triuggio, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Triuggio via Veneto 15,
- Vedano al Lambro, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Vedano al Lambro largo Repubblica 3,
- Veduggio con Colzano, nella persona del _____ domiciliato per la carica in Veduggio con Colzano via Veneto 47,
- Verano Brianza nella persona del _____ domiciliato per la carica in Verano Brianza via Sauro 24,

PREMESSO

- ✓ che le politiche sociali perseguono obiettivi di ben-essere attraverso la realizzazione di un Sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- ✓ che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro dei servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- ✓ che l'art 19 della Legge 328 del 2000 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti disciplinati dalla normativa Regionale;
- ✓ che l'art. 8, comma 3 lettera a) della legge 328 del 2000 prevede e auspica che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati anche per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;

- ✓ che la legge Regionale n. 3 del 2008 recante le norme sul “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” all’art.13, comma 1, prevede che i comuni singoli o associati (...) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, siano titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all’art 11, comma 2, chiarisce che La Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;
- ✓ che la Legge Regionale n. 3 del 2008 all’art. 18 prevede che la programmazione dei servizi sociali debba avvenire a livello di Ambito territoriale;
- ✓ che lo stesso art. 18 della Legge n. 3/2008 definisce il piano di zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale nel quale prevedere le modalità di accesso alla rete, indicare gli obiettivi e le priorità di intervento, definire gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che dispone altresì che l'ufficio di piano, sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- ✓ che la D.G.R. n.VII/7069 del 23.11.2001 ha individuato i distretti socio sanitari, istituiti secondo l'art. 9 della Legge Regionale n.31 del 1997 quali ambiti territoriali previsti dalla Legge per l'esercizio delle funzioni programmatiche;
- ✓ che la DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 recante “Determinazioni in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona 3° triennio” incentiva forme di gestione associata individuate dalla Regione quale forma idonea per garantire maggior efficacia ed efficienza nelle unità di offerta sociale di competenza dei Comuni nonché quale migliore strumento per la reale produzione di economie di scala e per la specializzazione del personale;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 prevede che la forma di gestione associata può essere perseguita sia attraverso forme giuridiche ad hoc costituite, sia attraverso forme di convenzionamento o accordi tra Enti;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 individua nell'Assemblea dei Sindaci l'organismo politico della programmazione e dei Piani di Zona anche in presenza di un Ente capofila e il luogo stabile della decisionalità politica per quanto riguarda i Piani di Zona e la loro attuazione;
- ✓ che la stessa DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008 individua nell'Ufficio di Piano il soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona e che la stessa DGR, in virtù dell'alto livello assegnato alla programmazione zonale dispone che occorra presidiarla attraverso professionalità qualificate e modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione (...) in modo da rendere tale struttura sempre più adeguata in termini di risorse umane ed economiche assegnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti;

- ✓ che la DGR n. 2505 del 16 novembre 2011 “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014” definisce gli Uffici di Piano quali soggetti in grado di: connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l’azione integrata a livello locale; interloquire con le ASL per l’integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario; promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di policy;
- ✓ che la stessa DGR 2505 del 16.11.2011 richiama la necessità di razionalizzare e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associata dei servizi e l’integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;
- ✓ che la stessa DGR, infine, stimola i Comuni ad operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori, individuando negli Uffici di Piano lo strumento privilegiato per sostenere gli enti, evitandone l’isolamento e amplificando la portata degli interventi, dal livello di singolo ente al livello di ambito.

CONSIDERATO

- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza nel maggio 2004, veniva approvata la convenzione per la gestione in forma associata, per il triennio 2004/2007, dei servizi e interventi:
 - a) per la promozione di diritti e di opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza (legge 28 agosto 1997, n.285);
 - b) per la prevenzione di comportamenti di abuso, dipendenza ed uso di sostanze, sia illegali che legali (d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309 – legge 45/99);
 - c) per promuovere l’integrazione degli stranieri che vivono e lavorano nel nostro paese (D.Lgs 25 luglio 1998, n.286 – legge 40/98);
 - d) per azioni di prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico.
 - e) per misure di sostegno a favore delle persone con handicap grave (legge 162/98, art.81 legge 388/00, legge regionale 23/99);
 - f) a favore di persone in situazione di povertà estrema e senza fissa dimora (art.28, legge 328/2000);
- ✓ che tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza dal luglio 2007 veniva rinnovata la convenzione per gestire in forma associata i servizi e gli interventi di Ambito e che contestualmente in detta convenzione veniva costituito l’Ufficio di Piano quale ufficio comune con sede presso il Comune Capofila dall’Accordo di programma per l’attuazione dei Piani di Zona;
- ✓ che l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale ha valutato positivamente i risultati ottenuti dalle predette convenzioni;
- ✓ che il Piano di Zona 2012 - 2014, approvato tramite accordo di programma tra i 13 Comuni dell’Ambito, la ASL di Monza e Brianza e la Provincia di Monza e Brianza il 23.4.2012, riconosce nell’ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte dei Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali;

- ✓ che l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, permette ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO I - FINALITA' E DURATA

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata tra i Comuni di Albate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza:
 - a) dell'Ufficio di Piano, quale ufficio Comune ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267 del 2000;
 - b) delle unità di offerta, dei servizi e degli interventi socio assistenziali e socio sanitari di Ambito, vale a dire dei servizi e degli interventi sovra comunali finanziati in tutto od in parte tramite il budget unico di Ambito e destinati ai cittadini residenti nei 13 Comuni sottoscrittori;
3. In esecuzione di quanto disposto nel comma precedente lettera b) l'Assemblea dei Sindaci definisce le unità di offerta, i servizi ed i progetti di Ambito da gestirsi in maniera associata determinando contestualmente il budget assegnato, il personale necessario, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri d'accesso, la regolamentazione del servizio;
4. La responsabilità della gestione dei servizi e dei progetti indicati nel comma 2 lettera b) può essere attribuita dall'Assemblea dei Sindaci in capo all'Ufficio di Piano o ad altro Comune ritenuto idoneo per la migliore gestione del servizio o del progetto.
5. I Comuni sottoscrittori assumono le decisioni di cui ai commi precedenti come proprie mediante appositi atti.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione è valida a decorrere dalla stipula sino al 31 dicembre 2015.
2. Entro sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti possono procedere al rinnovo della stessa per ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.
3. E' preclusa la facoltà di recesso per l'intera durata del presente accordo.
4. Qualora l'Assemblea dei Sindaci approvi la costituzione di altri organismi di gestione diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, i Comuni aderenti regoleranno i rapporti pendenti attraverso specifici atti convenzionali.

TITOLO II - UFFICIO DI PIANO

Art. 3 - Competenze dell'Ufficio di Piano

1. All'Ufficio di Piano sono attribuite le seguenti competenze:

a) Supporto tecnico all'Assemblea dei Sindaci dei Piani di Zona:

- predisposizione proposta dell'Accordo di Programma e del Piano di Zona e successive integrazioni ed aggiornamenti;
- coordinamento azioni promosse dal Piano di Zona;
- verifica e monitoraggio azioni previste dal Piano di Zona;
- predisposizione materiale utile per gli argomenti da trattare;
- cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni dell'Assemblea dei Sindaci;
- partecipazione quale organismo tecnico al tavolo interdistrettuale e al tavolo di consultazione del privato sociale;
- interfaccia per i rapporti tecnici di Ambito con la ASL di Monza e Brianza e con gli altri enti o organismi, distrettuali, provinciali e regionali;

b) Coordinamento tavolo gestionale/tecnico, tavolo di sistema, tavoli d'area adulti, minori, disabili, anziani, sia istituzionali che allargati:

- convocazione dei tavoli, determinazione ordine del giorno degli incontri e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
- definizione di un referente per la cura della verbalizzazione degli incontri dei tavoli;
- trasmissione dei verbali dei tavoli;
- coordinamento del lavoro dei tavoli tra di loro e rispetto ai mandati ed alle priorità espresse dall'Assemblea dei Sindaci;

c) Formazione:

- cura della predisposizione di un piano formativo di Ambito per i tecnici, i responsabili dei servizi sociali, i politici e il privato sociale in collaborazione con gli organismi deputati alla formazione del personale socio assistenziale.

d) Segreteria:

- gestione archivio degli atti relativi al Piano di Zona;
- gestione rilevazioni statistiche e dati utili alla programmazione locale;
- supervisione alla compilazione dei debiti informativi regionali;
- cura della regolarità e tempestività dei flussi informativi.

e) Gestione budget unico distrettuale

- ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Sociale Regionale, o provenienti da altri enti pubblici o privati in conformità con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci;
- assolvimento del debito informativo legato all'attuazione del Piano di Zona verso l'Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia;

f) Gestione servizi e progetti distrettuali:

- predisposizione e presentazione di servizi e progetti a valenza sovra comunale secondo i criteri e le indicazioni definite dall'Assemblea dei Sindaci;
- coordinamento dei servizi e dei progetti sovra comunali;
- gestione dei servizi e dei progetti individuati dall'Assemblea dei Sindaci in applicazione di quanto previsto nell'art. 1.

g) Controllo:

- Monitoraggio della spesa sociale dei Comuni dell'Ambito al fine di verificare l'attuazione degli obiettivi di uniformità ed efficienza dei servizi socio-assistenziali nei tempi indicati dall'Assemblea dei Sindaci;

2. All'Ufficio di Piano sono altresì attribuite le competenze per lo stesso previste dalla Regione Lombardia anche con atti successivi alla stipula della presente convenzione.

Art. 4 - Sede e organizzazione dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila dell'Accordo di Programma per l'attuazione dei Piani di Zona, al quale spetta assicurare le attività di supporto e logistiche per il suo regolare funzionamento.
2. I Comuni aderenti si riservano la possibilità di designare un diverso Ente capofila nel periodo di vigenza della convenzione, tramite modifica dell'Accordo di Programma.
3. Le funzioni di Responsabile del Servizio "Ufficio di piano" e di Componente dell'Ufficio di Piano sono attribuite dall'Assemblea dei Sindaci.
4. L'impiego del personale nell'ambito delle attività dell'Ufficio di Piano può avvenire mediante una delle seguenti forme:
 - comando da uno dei comuni dell'Ambito;
 - contratti di lavoro dipendente, autonomo o a collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni.
 - assegnazione di compiti specifici a personale dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito, con o senza rimborso economico; tale personale deve essere debitamente autorizzato da parte del Comune di appartenenza, previa definizione dei relativi aspetti economici;
5. Tutte le spese relative al personale addetto all'Ufficio di Piano, seppur sostenute economicamente dal budget unico di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, vengono considerate a carico di ogni singolo comune del distretto in misura proporzionale alla popolazione rilevata al 31 dicembre del penultimo anno.
6. In caso di comando, il Comune Capofila e l'ente di appartenenza assumeranno gli atti amministrativi per la regolamentazione di tutti gli aspetti giuridici ed economici necessari a permettere un corretto utilizzo del lavoratore presso l'Ufficio di Piano, ivi compresa la liquidazione del salario accessorio e degli incentivi di produttività.

7. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni, su proposta del Nucleo di Valutazione del Comune Capofila determina la retribuzione di posizione per il personale titolare di posizione organizzativa dell'Ufficio di Piano
8. Al personale non titolare di posizione organizzativa si applica il sistema premiale in vigore presso l'Ente capofila, con le medesime modalità previste per il restante personale di detto Ente. La spesa, seppur sostenuta dal budget di ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi incentivanti la produttività dei comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione.
9. All'inizio di ogni anno, l'Ufficio di Piano elabora il fabbisogno stimato del budget per gli straordinari. L'Assemblea dei Sindaci, previa verifica scritta delle possibilità dei propri rispettivi fondi per gli straordinari di cui all'art 14 CCNL 01.04.1999 dei comuni aderenti, definisce il monte ore attribuibile all'Ufficio di Piano. La spesa, seppur sostenuta dal budget di Ambito, per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, verrà considerata a carico dei fondi per gli straordinari di cui all'art 14 CCNL 01.04.1999 dei comuni aderenti secondo le modalità di ripartizione della spesa prevista dalla presente convenzione. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai singoli comuni verranno comunicate le eventuali somme autorizzate ma non rese
10. Al Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano sono attribuiti tutti i compiti ed i poteri gestionali connessi alle funzioni sopra elencate, a norma dell'art. 107, d.lgs. 267/2000
11. I Comuni sottoscrittori assumono annualmente le decisioni di cui al presente articolo come proprie, mediante appositi atti.

Art. 5 - Risorse finanziarie per l'attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti.

1. Le risorse necessarie per l'attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti di cui alla presente convenzione sono garantite da adeguati trasferimenti da parte:
 - del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
 - del Fondo Sociale Regionale
 - del Fondo Non Autosufficienza
 - del Fondo Intesa Stato – Regioni a favore delle famiglie
 - dagli accordi di partenariato o dalle intese con la Provincia di Monza e Brianza
 - dai Comuni dell'Ambito territoriale
 - da altre risorse provenienti dalla partecipazione a bandi, da rette degli utenti, o da qualsivoglia canale di finanziamento della rete dei servizi sociali integrati.
2. L'Ente capofila valuta la creazione di apposito programma, di cui all'art. 170 del d.lgs 267/2000, nell'ambito della propria Relazione Previsionale e Programmatica, dove siano evidenziate le risorse di competenza dell'Ufficio di Piano e i relativi obiettivi.
3. Il Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano predispone per l'Assemblea dei Sindaci uno schema analitico delle spese per l'attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti previsti per l'anno successivo, indicando anche le modalità di copertura delle medesime. Tale documento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, previo parere del Tavolo Gestionale/Tecnico, viene opportunamente valutato dall'Ente capofila nell'ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente

predisposta. Le Amministrazioni Comunali aderenti iscrivono, se tenute, le somme approvate in sede di preventivo nei propri documenti di programmazione economica – finanziaria.

4. Il costo del personale dei servizi tecnici, informatici e finanziari dell'Ente capofila eventualmente tenuto ad operare per il funzionamento dell'Ufficio di Piano è oggetto di previsione, rendiconto e di rimborso forfettario a carico del bilancio dell'Ufficio di Piano medesimo.
5. Entro i tempi e le procedure stabilite dall'Ente capofila per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea dei Sindaci, con la collaborazione dell'Ufficio di Piano, predispone il consuntivo annuale del Piano Sociale di Zona.
6. La gestione delle poste residue, attive e passive, è effettuata con vincolo di destinazione congiuntamente a quelle del Bilancio dell'Ente capofila. Eventuali avanzi di amministrazione, determinati dalle operazioni contabili connesse alla gestione finanziaria del Piano Sociale di Zona, sono applicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e compatibilmente con le condizioni di bilancio dell'Ente capofila in relazione al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente per spese legate all'attuazione del Piano di Zona o alla gestione associata dei servizi e dei progetti.
7. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente capofila appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio di Piano.
8. Per ogni finalità richiesta in merito dalle disposizioni di legge nazionali, laddove non altrimenti disposto, le spese di personale vengono considerate a carico di ogni singolo comune del distretto in misura proporzionale alla popolazione rilevata al 31 dicembre del penultimo anno.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI PROGETTI DI AMBITO

Art. 6 - Responsabilità

1. L'ufficio di Piano garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione in materia di gestione di servizi ed interventi di Ambito.
2. L'Ufficio di Piano, o i comuni individuati quali responsabili della gestione di singoli servizi o progetti, secondo quanto previsto all'art. 1 della presente convenzione:
 - nominano un coordinatore del servizio o del progetto
 - garantiscono lo svolgimento delle attività loro affidate assumendo gli atti necessari all'organizzazione e al funzionamento di ciascun servizio o progetto.
3. Gli enti sottoscrittori garantiscono la copertura finanziaria dei piani operativi di ogni singolo servizio o progetto tramite il budget di Ambito approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui alla presente convenzione.

Art. 7 - Organizzazione dei servizi e degli interventi

1. L'organizzazione, le regole di funzionamento e le figure professionali necessarie alla gestione dei servizi e dei progetti sono stabiliti nel documento di programmazione

annuale, elaborato dal Coordinatore del Servizio, condiviso dal Tavolo Gestionale/Tecnico e approvato dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni.

2. Fermo restando la titolarità dei rapporti individuali di lavoro, nonché i vincoli propri delle singole amministrazioni di appartenenza, i comuni sottoscrittori assicurano la disponibilità alla collaborazione del proprio personale per il buon esito dei servizi e dei progetti di cui sopra, secondo quanto previsto dai piani operativi approvati dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 8 - Il Tavolo Gestionale/Tecnico e il Gruppi tecnici

1. Nell'ambito della gestione associata di cui alla presente convenzione, il Tavolo Gestionale/Tecnico è formato dai Responsabili e dai Tecnici dei Servizi Sociali dei Comuni sottoscrittori, dal Coordinatore dei servizi o dei progetti di Ambito e dal Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano. E' convocato dal Responsabile di Servizio dell'Ufficio di Piano.
2. Funzioni del Tavolo Gestionale/Tecnico sono, tra le altre, l'elaborazione e la presentazione all'Assemblea dei Sindaci, su proposta dei coordinatori dei singoli servizi e progetti:
 - del piani annuali operativi e della relativa previsione di spesa,
 - della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del relativo rendiconto.
3. Tramite appositi gruppi tecnici formati dai coordinatori dei servizi/progetti e da almeno due tecnici scelti dall'Assemblea dei Sindaci viene esercitato il controllo e la validazione delle attività svolte dai servizi e dai progetti durante l'anno nonché la loro rispondenza alle esigenze dei singoli Comuni dell'Ambito.
4. Oltre a quanto stabilito nel precedente punto, ai Gruppi Tecnici sono affidate le funzioni di verifica periodica sull'andamento dei servizi o dei progetti con le modalità che verranno ritenute più opportune.

TITOLO IV – MODALITA' UTILIZZO STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI DI AMBITO

Art. 9 – Individuazione strutture per il funzionamento dei servizi di Ambito

1. Per lo svolgimento dei servizi di Ambito verranno individuate dall'Assemblea dei Sindaci gli idonei locali necessari all'attività.
2. Tra l'Ufficio di Piano ed il Comune concedente i locali verranno stipulate appositi atti di concessione che regolino l'utilizzo di tali locali secondo gli indirizzi concordati nella presente convenzione.
3. La concessione dei locali si intende effettuata per tutto il periodo di durata del servizio nei limiti della presente convenzione.
4. Entro i sei mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, gli enti aderenti all'accordo possono procedere al rinnovo per ulteriori tre anni previa adozione di apposito atto.
5. Nel caso in cui il Comune abbia necessità di ridestinare l'immobile ad altro scopo, esso potrà recedere dalla concessione dei locali anticipatamente, dandone comunicazione all'Ufficio di Piano con lettera raccomandata con almeno 12 mesi di anticipo.

6. In caso venga proposta una idonea soluzione alternativa i termini di cui al comma precedente si riducono a mesi 4;
7. Nel caso in cui un servizio distrettuale venga dimesso per qualsiasi motivo o nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci ne preveda lo spostamento di sede o l'accorpamento con altra sede, nulla è dovuto al Comune concessionario degli spazi. In tal caso l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune, libero da persone e cose.

Art. 10 – Uso degli immobili

1. La concessione degli spazi è fatta ed accettata al solo fine di far attivare e gestire i servizi distrettuali autorizzati dall'Assemblea dei Sindaci
2. La concessione dello spazio può essere ad uso esclusivo o ad uso promiscuo.
3. Qualora la concessione venga fatta ad uso promiscuo debbono essere esplicitati i giorni della settimana e gli orari nei quali lo spazio è concesso al servizio di Ambito. Il personale del servizio è tenuto a rispettare gli orari di lavoro previsti dalla concessione ed a lasciare lo spazio utilizzato in modo che possa essere fruibile dagli altri utilizzatori.

Art. 11 – Oneri e diritti a carico dei Comuni concedenti le sedi

1. Ogni Comune sede di servizio nomina un referente per la sede concessa al servizio di Ambito. Il referente è tenuto:
 - a) a presentare il preventivo ed il consuntivo delle utenze, delle pulizie, di eventuali interventi o lavori di manutenzione ordinaria, dell'eventuale acquisto di mobili o attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio con la seguente cadenza:
 - preventivati entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di utilizzo
 - preconsuntivati entro il mese di ottobre dell'anno di utilizzo
 - consuntivati entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di utilizzo
 - b) in fase di consegna degli immobili il referente è tenuto a provvedere a tutti gli interventi necessari per assicurare la regolare attivazione del servizio (acquisto arredi e attrezzature – approntamento locali – allacciamento utenze)
2. Le spese relative alle utenze, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e la fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per assicurare la regolare attivazione del servizio e che si rendessero necessarie all'attività sono sostenute dal Comune concedente e rimborsate dall'Ambito e vanno previste in sede di definizione del budget di Ambito;
3. Il Comune concedente la sede è tenuto inoltre:
 - a) a fornire adeguata copertura assicurativa per rischi derivanti da incendio e furto sulla porzione di immobile concesso in uso;
 - b) a provvedere alle manutenzioni straordinarie del fabbricato.
 - c) a consegnare la struttura in condizioni rispondenti alla vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro
 - d) ad intervenire, eventualmente sulla base delle richieste che dovessero scaturire dal documento di valutazione dei rischi, o da eventuali organi di vigilanza e autorizzazione al funzionamento o accreditamento. Tali costi, se legati specificamente all'attività del servizio, saranno a carico dell'Ambito.
4. Il referente della struttura è il responsabile della soddisfazione di tali obblighi.

5. In caso di corresponsione di canone di concessione da parte di un servizio distrettuale esternalizzato ed ospitato presso uno stabile comunale, il canone di concessione verrà riscosso dal Comune concedente secondo le modalità previste nella gara di concessione. In tal caso nulla è dovuto dall'Ambito per la concessione dei locali destinati al servizio.
6. Il Comune concedente ha la possibilità di effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, e senza obbligo di preavviso, controlli sullo stato di conservazione dell'immobile e sul rispetto delle finalità di utilizzo.

Art. 12 – Oneri e diritti a carico dell'Ambito

1. Gli enti sottoscrittori garantiscono la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione degli spazi tramite i bilanci preventivi e consuntivi di Ambito.
2. In particolare, sono a carico del budget di Ambito gli oneri derivanti da :
 - la manutenzione ordinaria dei locali affidati in uso esclusivo, ed in quota parte per quelli affidati in uso promiscuo , nonché la fornitura di arredi ed attrezzature che si rendessero necessarie all'attività;
 - le pulizie straordinarie e ordinarie per la manutenzione degli spazi concessi in uso esclusivo ed in quota parte per quelli concessi per uso promiscuo;
 - le utenze afferenti ai locali in uso esclusivo o in quota parte per quelli assegnati in uso promiscuo individuate in:
 - acqua
 - energia elettrica
 - telefono/connessione
 - riscaldamento
 - materiale di utilizzo
3. Il canone per la concessione dei locali in uso esclusivo è stabilito in € 10 annui al metro quadro in ragione del fatto che i servizi sociali distrettuali sono rivolti a fasce di utenza fragili e sono svolti anche a favore dei cittadini del comune che beneficiano della vicinanza della sede.
4. L'Ambito cura le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nella presente convenzione, in particolare per quanto concerne il trasferimento delle risorse distrettuali destinate a sostenere gli oneri derivanti dalla concessione degli spazi. Pertanto gli oneri a carico dell'Ambito vengono corrisposti al comune concedente direttamente dall'Ufficio di Piano, previa presentazione di richiesta corredata da documentazione giustificativa, a seguito dell'approvazione del consuntivo, del ricevimento dei fondi necessari alla copertura dei costi e nei limiti previsti dai preventivi approvati.
5. L'ufficio di Piano o il Comune capofila, ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione è tenuto inoltre:
 - a) a provvedere alla copertura assicurativa per responsabilità civile e per gli eventuali danni che il personale operante nel servizio possa causare a persone e cose;
 - b) ad assicurarsi che gli operatori dei servizi svolgano i propri interventi, nei tempi e negli spazi previsti dalla concessione della sede, nel pieno rispetto di tutte le normative statali, regionali e secondo le modalità di gestione definite dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale di Carate Brianza.

Art. 13 - Beni acquistati

1. Le attrezzature acquistate con gli stanziamenti dell'Ambito vengono iscritte nel patrimonio del Comune acquirente.
2. In caso di cambio di Comune capofila i beni acquistati con budget di Ambito vengono trasferiti sul patrimonio del nuovo Comune capofila
3. I valori non ammortizzati dei beni acquistati con fondi di Ambito, in caso di scioglimento della gestione associata, verranno rimborsati agli altri Comuni dal Comune che continuerà a godere della fruizione del bene stesso.

TITOLO IV - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E RENDICONTI ANNUALI

Art. 14 - Pianificazione operativa e previsione di spesa

1. La proposta di piano operativo annuale e della relativa previsione di spesa, comprendente gli oneri gestionali e strutturali sono presentati di norma entro il 15 settembre al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio e del progetto, in accordo con il Gruppo Tecnico.
2. La proposta rielaborata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all'Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo di norma entro il 30 settembre. Le Amministrazioni Comunali, se tenute, valutano la possibilità di iscrivere le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria nell'ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta.
3. I costi relativi al singolo servizio o progetto sono ripartiti fra le Amministrazioni Comunali in modo proporzionale al numero degli abitanti o secondo diversa modalità stabilita dall'Assemblea dei Sindaci, al netto di eventuali entrate derivanti da risorse dei fondi nazionali, regionali o provinciali, o dai contributi e tariffe provenienti da altri Enti che ne utilizzano le prestazioni.
4. L'erogazione di Servizi o Progetti a favore di Comuni esterni all'ambito distrettuale sarà stabilita a fronte di quote approvate dalla Assemblea dei Sindaci.
5. I comuni, se tenuti, pagano la quota prevista al comune capofila della presente convenzione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
6. Eventuali residui verranno destinati ai servizi e progetti di Ambito dell'annualità seguente.

Art. 15 - Relazione sull'attività svolta e relativo consuntivo di spesa

1. Fermo restando che i dati finanziari e le correlate relazioni necessarie per la redazione del bilancio consuntivo debbono essere trasmesse ai servizi finanziari dell'Ente capofila di norma entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del relativo consuntivo di spesa sono presentati entro il 31 marzo al Tavolo Gestionale/Tecnico da parte del Coordinatore del servizio o del progetto, in accordo con il Gruppo Tecnico del Servizio e del Progetto.

2. La proposta rielaborata dal Tavolo Gestionale/Tecnico viene presentata all'Assemblea dei Sindaci che approva il documento definitivo entro il 30 aprile tenendone conto in fase di riprogettazione.
3. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà in ogni momento di richiedere report sull'andamento dei servizi e dei progetti o incontri di verifica e monitoraggio con i coordinatori e gli operatori del singolo servizio o progetto anche al fine di verificarne la corrispondenza ai bisogni dei singoli enti.

Art. 16 - Variazione dei piani operativi e dei relativi preventivi di spesa

1. Il Coordinatore di ciascun servizio o progetto, in accordo con il Gruppo Gestionale/Tecnico, qualora valuti necessario intervenire sui piani operativi annuali e sulle relative previsioni di spesa, ne presenta documentata proposta al Tavolo Gestionale, e la proposta da questo rielaborata all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva.
2. L'ufficio di piano una volta accertate le risorse destinate al budget unico, secondo i tempi regionali, propone all'Assemblea dei Sindaci per l'approvazione definitiva, previa rielaborazione del Tavolo Gestionale/Tecnico, la variazione dei preventivi adottati al fine di armonizzare i canali di entrata con quelli di spesa.
3. Le Amministrazioni Comunali, iscrivono, se tenute, le somme approvate nei propri documenti di programmazione economico finanziaria mediante apposita variazione.
4. Tutte le disposizioni emanate dalla Regione relativamente al budget unico si intendono immediatamente vincolanti anche se non richiamate nella presente convenzione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art.17 - Regolamentazione dell'attività dei servizi

1. Al fine di meglio disciplinare il funzionamento e l'attività dei servizi l'Assemblea dei Sindaci, su proposta dell'Ufficio di Piano in collaborazione con i Gruppi Tecnici, previo parere del Tavolo Gestionale e Tecnico, potrà adottare appositi regolamenti.


Art. 18 - Controversie


1. L'Assemblea dei Sindaci dirimerà le controversie inerenti le eventuali diverse interpretazioni del presente convenzione.

Art. 19 Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Per il Comune di Albate





Per il Comune di Besana Brianza

G.elli



Per il Comune di Biassono

Radio Rizzato



Per il Comune di Briosco

C. I. A.



Per il Comune di ~~Carate Brianza~~ RENATE

Terepko Mone Duzelo



Per il Comune di Lissone

Allorioni



Per il Comune di Macherio

M. G. G.



Per il Comune di ~~Renate~~ CARATE BRIANZA

G. G. G.



Per il Comune di Sovico

Renzo De Biasi




Per il Comune di Triuggio

[Signature]



Per il Comune di Vedano al Lambro

Luciano Pizzardi



Per il Comune di Veduggio con Colzano

[Signature]



Per il Comune di Verano Brianza

Rodolfo M. Pardi

